

Edizione di martedì 11 ottobre 2016

PROFESSIONISTI

[Piano del consumatore: revocabile la cessione del 5° dello stipendio](#)

di Massimo Conigliaro

IVA

[Rimborsi Iva senza garanzia pregiudicati dagli elementi di “rischio”](#)

di Fabio Garrini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il trattamento tributario dei diritti d'autore sulle opere d'ingegno](#)

di Enrico Ferra

IVA

[Iva pagata a seguito di accertamento e split payment](#)

di Federica Furlani

CONTENZIOSO

[Tra la società e i soci non si configura il litisconsorzio IVA](#)

di Roberto Bianchi

PROFESSIONI

[“Chunking down”](#)

di Laura Maestri

PROFESSIONISTI

Piano del consumatore: revocabile la cessione del 5° dello stipendio

di Massimo Conigliaro

Omologato un **piano del consumatore** che prevede la **revoca della cessione del quinto dello stipendio**. È questo l'importante principio stabilito da un decreto del **Tribunale di Siracusa del 17 giugno 2016** (Est. Perna), che si è favorevolmente pronunciato a beneficio di un debitore che per sanare la propria posizione ha previsto, tra le altre, la revoca della **cessione del quinto dello stipendio** al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme disponibili.

Il caso affrontato riguarda un **dipendente pubblico** che si è trovato in una situazione di **sovradebitamento** (oltre 100 mila euro di debiti) senza averne colpe. Sul punto, il Tribunale – riprendendo quanto asseverato dal professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi – ha sottolineato la sussistenza del requisito della **meritevolezza** previsto dalla legge, evidenziando come emergesse in modo evidente che i finanziamenti sono stati contratti “*per mancanza di liquidità ma con senso di responsabilità*” evidenziata dal fatto che il debitore ha praticamente azzerato i risparmi di una vita per far fronte alle **sopraggiunte ed imprevedibili esigenze della famiglia**. Improvvisi problemi di salute della moglie e della figlia più piccola avevano infatti costretto la parte a rivolgersi al credito esterno e ad accumulare debiti nei confronti di numerose società finanziarie; in tale frangente, tuttavia, venivano onorate le rate di **mutuo** dell'abitazione e pagate tutte le pendenze nei confronti dell'**erario**, circostanza questa che – unita all'assenza di protesti e di procedure esecutive – è stata vista di buon grado dal giudice che ha ritenuto che le obbligazioni erano **compatibili** con la **capacità reddituale** della famiglia ed erano state contratte con la ragionevole prospettiva di adempierle.

Il piano del consumatore presentato con l'ausilio dell'OCC (nel caso di specie un dottore commercialista, nominato dal Tribunale) ha previsto il pagamento integrale del **creditore ipotecario**, per circa 37 mila euro, ed uno stralcio del 40% dei rimanenti crediti chirografari (così ridotti a circa 38 mila euro), da pagarsi in **76 rate mensili**. Per ottenere tale disponibilità di denaro, a fronte di uno stipendio ordinario di pubblico dipendente, l'OCC ha proposto al giudice la **revoca delle due cessioni del quinto dello stipendio**, una di 300 euro in favore della Banca Popolare Pugliese e l'altra di 340 euro in favore del Credito Emiliano.

Nel piano del consumatore, a differenza che nell'accordo di ristrutturazione (che riguarda i soggetti titolari di partita iva ovvero con debiti di natura diversa da quella personale o familiare), i creditori **non** hanno **diritto di voto**; l'unico strumento per opporsi è quello delle osservazioni previste dall'articolo **12-bis, comma 4**, della **L. 3/2012**: è così che, nel caso di

specie, uno degli istituti di credito ha obiettato che non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Sul punto, però il Tribunale di Siracusa, nell'omologare il piano, ha precisato che l'**articolo 7** della L. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della **collocazione sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. E “*la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui Credito Emiliano Spa*”.

Il **decreto di omologazione** da infine atto che l'**alternativa liquidatoria non** risulterebbe **conveniente** per i creditori. Se da un lato infatti si potrebbe vendere il bene immobile del debitore, dall'altro le **incertezze** e le **lungaggini** di una procedura esecutiva, la diffusa crisi del mercato immobiliare, la proprietà indivisa del bene nonché la necessità di corrispondere la metà del ricavato al creditore ipotecario, ridurrebbero le somme residue ad un importo pari o inferiore rispetto a quello previsto nel **piano del consumatore**. In tal modo il debitore, completati i pagamenti ed eseguito il piano, potrà “**salvare**” la propria casa di abitazione e fruire al meglio dei benefici previsti dalla L. 3/2012, con l'azzeramento della propria posizione debitoria e la conseguente **esdebitazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER I SOGGETTI NON FALLIBILI



IVA

Rimborsi Iva senza garanzia pregiudicati dagli elementi di “rischio”

di Fabio Garrini

Con la **circolare** estiva n. **33/E del 22 luglio 2016** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire la propria interpretazione in relazione ad alcune problematiche che si pongono in relazione ai **rimborsi IVA**; i chiarimenti certamente più attesi riguardavano le **società non operative o in perdita sistematica** già oggetto di analisi in un [precedente contributo](#). Vi sono però altri punti che meritano un approfondimento, soprattutto in relazione alla necessità di presentare la **garanzia** che in alcuni casi deve accompagnare la richiesta di rimborso Iva.

La necessità della garanzia

Già dal 2015, per i rimborsi Iva è stato **eliminato l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia**; essa rimane necessaria limitatamente ai rimborsi superiori a € 15.000, nel caso in cui non venga apposto (per scelta o per impossibilità) il **visto di conformità**. Per beneficiare dell'esonero dalla garanzia è necessario che:

- **si verifichino** le situazioni per cui il contribuente può essere ritenuto **“virtuoso”**, in termini di consistenza del patrimonio netto e degli immobili, di continuazione dell'attività, di regolarità contributiva e di mancato trasferimento delle quote sociali;
- **non siano presenti** delle situazioni che il Legislatore ha ritenuto di **rischio**, che si ravvisano in relazione ai rimborsi richiesti da soggetti neo costituiti o che abbiano subito accertamenti, ovvero nel caso di rimborso nel caso di cessazione dell'attività.

I chiarimenti

La circolare n. 33/E/2016, integrando l'esame che già era stato fornito in maniera tempestiva dalla circolare n. 32/E/2014, si sofferma anche per puntualizzare alcune questioni connesse **all'individuazione degli indici di rischio** che precludono alla possibilità di richiedere il rimborso omettendo la garanzia.

Con riferimento all'attività d'impresa iniziata da **meno di 2 anni** (per i soggetti diversi dalle *start-up* di cui al D.L. 179/2012, ossia i contribuenti in *“start up”*) il documento di prassi precisa che:

- per esercizio dell'attività di impresa si intende **l'effettivo svolgimento dell'attività stessa**, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della

- partita Iva (posizione già espressa dalla circolare n. 6/E/2015);
- il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale;
 - sempre in relazione al concetto di “prima operazione effettuata”, per stabilire da quando decorrono i 2 anni è necessario verificare l’effettiva esistenza dell’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa, **riscontrabili ad esempio in operazioni quali investimenti** realizzati, lavori eseguiti, contratti, aventi data certa, stipulati, ovvero in operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.

Per quanto riguarda l’obbligo di prestare garanzia al fine di ottenere rimborsi a seguito di **cessazione dell’attività**, la circolare precisa che la richiesta del credito Iva maturato nel corso del periodo di **liquidazione ordinaria può essere effettuata senza prestazione di garanzia**, salvo la presenza delle condizioni di “virtuosità del soggetto”. In altre parole, la circolare n. 33/E/2016 precisa che i crediti chiesti a rimborso nel corso della fase di liquidazione ordinaria, non subiscono la limitazione per i soggetti cessati, purché siano rispettati gli altri requisiti richiesti (patrimoniale, mancata cessione partecipazioni, regolarità contributiva).

Tra le condizioni di rischio che pregiudica l’esonero dalla garanzia si trovano i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati **notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

La circolare n. 33/E/2016, rettificando sul punto la posizione precedentemente espressa nella circolare n. 32/E/2014, precisa che **l’avvenuto integrale soddisfacimento** della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo (il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia **spontaneamente** versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata) può considerarsi idoneo a **rimuovere gli effetti pregiudizievoli** dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ai fini dell’erogazione del rimborso Iva. Quindi, al rispetto degli altri requisiti, diviene **possibile ottenere il rimborso senza garanzia**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna Milano Verona

►►►

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trattamento tributario dei diritti d'autore sulle opere d'ingegno

di Enrico Ferra

La corretta applicazione delle norme tributarie in materia di diritti d'autore presuppone la necessaria distinzione tra i **diritti morali** e i **diritti patrimoniali**.

Mentre, infatti, i diritti **morali** (quali il diritto di paternità, di merito e di pentimento) rientrano tra i diritti della **personalità** e sono in quanto tali **inalienabili**, nel caso dei diritti **patrimoniali** è ben possibile ipotizzarne il **trasferimento** (oneroso o gratuito) ad eventuali terzi interessati. Più precisamente, in tale ultimo caso sono oggetto di trasferimento la facoltà di pubblicazione e di utilizzazione economica: in buona sostanza, la possibilità di trarre dall'opera tutte le **utilità** di cui essa sia capace.

Tale premessa, seppur scontata, è tuttavia necessaria ai fini dell'**inquadramento** della fattispecie in oggetto, in quanto i profili impositivi inerenti al trasferimento dei diritti d'autore attengono unicamente alla sfera dei **diritti patrimoniali**, per i quali è possibile scegliere diverse modalità di trasferimento. È possibile, infatti, immaginare in questo campo svariate forme di collaborazione, rapporti di commissione ovvero contratti d'opera con diversi risvolti sul piano tributario.

Un caso apparentemente ibrido, nel mondo del giornalismo, è quello dei **ghostwriters** (scrittori fantasma), "autori" che scrivono per conto di committenti rinunciando a sottoscrivere il testo originale, **spossessandosi** in tal modo di tutti i diritti connessi a fronte di un determinato corrispettivo.

Dal punto di vista tributario, non è sempre agevole qualificare correttamente i compensi percepiti dagli autori o dagli eredi per effetto dell'alienazione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

In materia di Irpef, in particolare, tali redditi possono essere **classificati** tra i redditi di lavoro subordinato, tra i redditi di lavoro autonomo, tra i redditi diversi ovvero tra i redditi d'impresa; ciò in funzione del rapporto intercorrente tra l'alienante e chi acquista il diritto patrimoniale, della condizione soggettiva dell'alienante e della natura stessa della prestazione.

Inoltre, concentrando l'attenzione sui redditi di lavoro autonomo, la remunerazione derivante dallo sfruttamento economico di tali diritti potrebbe trovare allocazione tra i redditi derivanti:

- da attività svolte **nell'esercizio della professione** (articolo 53, **comma 1**, del Tuir);
- **dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere**

- dell'ingegno (articolo 53, comma 2, lett. b), del Tuir);
- da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, l), del Tuir).

La combinazione degli elementi oggettivi e soggettivi fa sì quindi che il rapporto produca un **reddito professionale**, se l'attività è **esercitata abitualmente nell'esercizio della professione**, un reddito di lavoro autonomo in genere od un reddito per prestazioni di fare, se l'attività è esercitata in maniera occasionale.

Gli stessi redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno possono poi ricadere nell'ambito dei **redditi diversi** di cui all'**articolo 67**, comma 1, lett. g), del Tuir se **percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito** (es. eredi e legatari dell'autore) o da soggetti che abbiano **acquistato a titolo oneroso** i diritti alla loro utilizzazione. Ciò che rileva, in questo caso, è il fatto che tali redditi siano percepiti da soggetti diversi dagli autori materiali delle opere.

È evidente pertanto come, in questa disciplina, sia molto delicata l'individuazione dei **presupposti giuridici** ai fini del corretto inquadramento tributario dei corrispettivi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti in oggetto.

Presupposti che risultano dirimenti, come è ovvio, anche ai fini della determinazione della **base imponibile**, in quanto in alcuni casi la determinazione del reddito avviene in via **forfetaria** e in altri in via **analitica**.

Infatti:

- i redditi indicati nell'**articolo 53, comma 2, lett. b**, beneficiano di una **riduzione del 25%** a titolo di deduzione forfetaria (ovvero del **40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni**);
- i redditi diversi di cui all'**articolo 67, comma 1, lett. g** beneficiano di una **riduzione del 25%** se sono stati acquistati a titolo oneroso.

In tutti gli altri casi, la base imponibile è invece determinata in via **analitica**, essendo costituita dalla sommatoria di tutti i proventi percepiti nel periodo d'imposta senza la possibilità di sfruttare deduzioni specifiche.

La situazione si semplifica leggermente **in ambito Iva**, in quanto in base alle disposizioni dell'**articolo 3** del D.P.R. 633/1972:

- costituiscono prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore (**comma 2, n. 2**);
- **non sono considerate prestazioni di servizi** le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore **effettuate dagli autori e loro eredi o legatari**, tranne quelle relative ai disegni ed opere dell'architettura e opere dell'arte cinematografica (**comma**

4, lett. a).

Risultano pertanto **oggettivamente** non soggette ad Iva, non integrando uno dei presupposti indefettibili del tributo, le **attività di sfruttamento dei diritti d'autore poste in essere direttamente dagli autori o dai loro eredi o legatari.**



IVA

Iva pagata a seguito di accertamento e split payment

di Federica Furlani

L'**articolo 60, comma 7, DPR 633/1972**, disciplina la possibilità per il fornitore, sottoposto ad accertamento/rettifica da parte del fisco, **di rivalersi dell'Iva reclamata dall'Amministrazione finanziaria** nei confronti del proprio cliente, sia nel caso in cui un'operazione sia stata fatturata con aliquota inferiore rispetto a quella dovuta, ma anche nei casi in cui l'Iva non sia stata addebitata considerando l'operazione esente o non imponibile o ancora nel caso in cui i trasferimenti di beni siano stati assoggettati ad imposta di registro, qualificando l'operazione come cessione d'azienda, e poi in sede di accertamento siano ritenuti da assoggettare ad Iva.

Dall'altra parte, il cliente destinatario della rivalsa, sulla base di una nota di addebito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, DPR 633/1972, **ha diritto di portare in detrazione l'Iva addebitata** entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l'addebito in parola viene eseguito.

Tale procedura consente di soddisfare il **principio di neutralità**, che costituisce il principio base del sistema impositivo dell'Iva: nessuno può, in alcun caso, restare inciso dal tributo, neppure in presenza di contestazioni in sede di controllo.

I **presupposti** per rendere operativo il disposto dell'articolo 60, comma 7, DPR 633/1972 sono:

- la **definizione dell'atto di accertamento**, anche attraverso il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione, ...);
- il **pagamento della maggior imposta, delle sanzioni e degli interessi maturati**.

Dal punto di vista operativo, mentre il contribuente accertato ha già effettuato il versamento dell'imposta e non è tenuto ad emettere e registrare alcun documento (pena una duplicazione dell'imposta), il committente/cessionario che subisce la rivalsa necessita di un **documento da registrare** per esercitare la detrazione.

A tal fine, l'Amministrazione finanziaria – ai fini dell'esercizio della rivalsa – richiede **l'emissione di una fattura o meglio di una nota di debito**, che contenga, oltre agli altri dati previsti dalla legge, gli **estremi identificativi dell'atto di accertamento**.

La detrazione si esercita mediante annotazione del documento recante addebito in via di **rivalsa** dell'Iva accertata nel registro di cui all'articolo 25 DPR 633/1972.

Ma come si deve comportare il contribuente accertato che sia un fornitore della Pubblica

Amministrazione e che, in relazione ad una **fattura emessa in regime di split payment di cui all'articolo 17-ter DPR 633/1972**, si vede contestare l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta?

Ricordiamo che l'obiettivo della disciplina della c.d. scissione dei pagamenti è quello di contrastare l'evasione da riscossione dell'Iva: la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione viene pertanto emessa, oltre che con modalità elettronica, senza applicazione dell'imposta, che dovrà essere versata all'Erario direttamente dall'Amministrazione stessa.

Nel caso siano soddisfatti i **presupposti** per poter attivare l'articolo 60, comma 7, DPR 633/1972 (definizione dell'atto e pagamento dell'imposta, sanzioni ed interessi), il contribuente può allora addebitare la maggiore Iva in via di rivalsa nei confronti di un soggetto per il quale trovano applicazione le regole dello *split payment*?

La compatibilità dei due istituti è stata affrontata dall'Agenzia nella recente **risoluzione n. 75/2016**, nella quale è stato **riconosciuto in capo al cedente il diritto di rivalsa della maggiore Iva accertata nei confronti del cessionario Pubblica Amministrazione, secondo le regole ordinarie**: “*la circostanza che l'imposta sia stata già versata dal fornitore, a seguito di attività di accertamento, modifica il contesto dei rapporti tra i soggetti passivi convolti per via dell'anticipazione della riscossione del credito erariale che contraddistingue gli atti di definizione agevolata con la conseguenza, nei termini sopra descritti, di arginare l'evasione da riscossione dell'IVA posta a giustificazione della disciplina della scissione dei pagamenti*”.

Di conseguenza, in **applicazione del principio di neutralità** sopra richiamato, la **maggior Iva** definita a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, **in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa**, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
IVA NAZIONALE ED ESTERA
Bologna Milano Verona

CONTENZIOSO

Tra la società e i soci non si configura il litisconsorzio IVA

di Roberto Bianchi

L'**emersione**, a seguito di una verifica generale da parte dell'Agenzia delle Entrate, di maggiori redditi rilevanti nei confronti di una **società personale** in merito all'imposta sul valore aggiunto non comporta, qualora contestati dal contribuente, l'**innescò** di una **tipologia** di **litisconsorzio necessario**, per l'**assenza** di un **dispositivo**, equivalente a quello previsto ai fini delle imposte su redditi, in grado di **imputare** i redditi della **società** ai **soci per trasparenza**, in relazione alla partecipazione degli stessi agli utili (D.P.R. 917/1986, articolo 5). In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione attraverso la **sentenza n. 18690** depositata in cancelleria il 23/09/2016.

In precedenza la C.T.R. della Puglia aveva riformato la sentenza emessa dalla C.T.P., che aveva accolto i ricorsi ricongiunti depositati da una s.a.s. e da un solo componente la compagine sociale.

Relativamente al ricorso per Cassazione proposto dal singolo socio, la suprema Corte ha ritenuto che dovesse essere **vagliata** la **questione** della **corretta instaurazione del contraddittorio** in presenza di un **litisconsorzio necessario** ex articolo 102 c.p.c. e della conseguente **declaratoria di nullità** della **sentenza emessa** nel processo di **appello**.

Dall'esame degli atti e del ricorso risultava difatti che il giudizio si era svolto per iniziativa esclusiva e nei soli confronti della società e del socio ricorrente, **senza che risultasse integrato** il **contraddittorio** con tutti i componenti della compagine sociale per l'anno oggetto di verifica.

La Cassazione ha concluso che l'**unitarietà dell'accertamento**, che è il presupposto della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di quelle dei singoli soci e della conseguente imputazione dei maggiori redditi a ciascuno di essi per trasparenza, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione agli utili sociali, **comporta** la **configurabilità** di un **litisconsorzio necessario** tra tutti i **contribuenti** ai quali il medesimo atto impositivo fa riferimento. Nel caso in cui venga depositato il ricorso da uno dei soci o dalla società, la controversia, a esclusione del caso in cui i soci rappresentino specifiche vicende personali, non ha pertanto, quale oggetto, la singola posizione debitaria dello specifico ricorrente, ma i **fattori comuni** della **fattispecie costitutiva** del **vincolo tributario**. Il **giudice**, investito del ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti coinvolti, deve **procedere all'integrazione del contraddittorio**, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 546/1992, pena la nullità assoluta della sentenza. La **questione inerente il difetto di contraddittorio è rilevabile** anche **d'ufficio**, in ogni stato e grado del procedimento (Cassazione SS.UU. sentenza n. 14815/2008 e Cassazione sentenza n. 2907/2010).

Per ciò che concerne l'**imposta sul valore aggiunto**, al contrario, **non si determina automaticamente il litisconsorzio necessario**, fatta salva la circostanza in cui l'Amministrazione finanziaria abbia proceduto ad accertare, attraverso un avviso di accertamento unitario, le imposte sul reddito, l'IVA e l'IRAP, con aspetti ai fini IVA non passibili di autonoma definizione in funzione di circostanze specifiche.

Relativamente al **litisconsorzio necessario** l'articolo 14 del D.Lgs. 546/1992 prevede espressamente la circostanza nella quale l'**oggetto del ricorso afferisca inscindibilmente a più soggetti** sancendo che, in tale contesto, la controversia non può essere risolta limitatamente ad alcuni di essi e disponendo la **chiamata in causa** dei contribuenti che non rientrano tra quei soggetti, nell'interesse dei quali, il ricorso è stato depositato. Tuttavia tutto ciò non aiuta a comprendere quando **si manifestano i suddetti casi di inscindibilità** che devono trovare i loro **presupposti in specifiche previsioni normative** o nel carattere plurisoggettivo delle circostanze sostanziali. Sebbene in dottrina si ritenessero molto rare situazioni siffatte in materia tributaria, anche per l'**esclusione**, acclarata in diritto privato, che la **solidarietà tra condebitori** desse luogo a litisconsorzio necessario, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato tale istituto quale **strumento** in grado di **appagare l'esigenza specifica della disciplina tributaria** di **rimuovere ogni ingiustificata disparità di trattamento**, in contrasto con i principi espressi dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, considerandolo uno strumento imprescindibile per attuare il valore primario dell'**uguaglianza del contribuente nel concorrere alle spese pubbliche**, a parità di **capacità contributiva**. Il litisconsorzio necessario sussiste pertanto quando l'atto impositivo contiene elementi comuni a una pluralità di soggetti obbligati, e siano proprio quegli specifici elementi a essere oggetto di contestazione all'interno del ricorso (Cassazione SS.UU. n. 1052/2007, Cassazione n. 22523/2007).

Chiarita la circostanza secondo la quale, in vigore di **contenziosi scaturenti da impugnazioni di avvisi di accertamento** relativi alle **imposte sui redditi**, tra **società di persone e soci** vige il **litisconsorzio necessario**, il **contenzioso deve compiersi** ineluttabilmente con la partecipazione sia dell'ente sia dei **titolari delle quote sociali**. Nell'ipotesi in cui il **ricorso non sia stato depositato da alcuni dei litisconsorti**, il **giudice** è tenuto a **disporre l'integrazione del contraddittorio** e, qualora non operasse in questo senso, la C.T.R. adita deve rimettere la causa in primo grado, per consentire l'osservanza del vincolo litisconsortile.

Il principio appena affermato, tuttavia, **non trova applicazione ai fini IVA**, in quanto, come chiarato dalla suprema Corte attraverso la sentenza in commento (conformi Cassazione sentenza n. 6897/2011 e n. 21713/2010), il menzionato **tributo**, a differenza dell'IRPEF, **non viene attribuito ai soci per trasparenza**, rivelandosi un'imposta propria della società e, di conseguenza, non si palesa l'**inscindibilità della situazione giuridica soggettiva** che rappresenta il **presupposto che genera il litisconsorzio**.

Gli ermellini, nella sentenza n. 21713/2010 hanno affermato, in merito all'imposta sul valore aggiunto, che la **natura solidale dell'obbligazione dei soci**, sancita dall'articolo 2291 cod. civ., **non consente di propendere per il litisconsorzio necessario**, considerato che la solidarietà tributaria, per genetica propria, è in grado di originare, nella migliore delle ipotesi, un

litisconsorzio facoltativo, ma in nessuna circostanza un litisconsorzio necessario in quanto l'articolo 1306 cod. civ. prevede l'estensione del giudicato favorevole al coobbligato che non è intervenuto nella causa e che dispone della facoltà di opporla al creditore.

Di conseguenza, i soci hanno il diritto di chiedere di partecipare al processo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del D.Lgs. 546/1992, con l'obiettivo di evidenziare tutti i vizi e i limiti dell'accertamento subito dalla società. Tuttavia il **disertato intervento** non è in grado di **generare gli effetti del litisconsorzio** in precedenza menzionato.

Infine, sempre a parere della Suprema Corte, il **legame** che è possibile riscontrare **tra le imposte reddituali e l'IVA** non è comunque **in grado di supportare il vincolo litisconsortile**, "trattandosi di conseguenza di mero fatto, inidonea a fondare una legittima deroga ai principi anzidetti".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano dal 21 ottobre

PROFESSIONI

“Chunking down”

di Laura Maestri

“**Chunking down**” è un'espressione anglosassone che, nel linguaggio comune, significa “sbocconcellare” qualcosa di solido per poter meglio assorbire un'abbondante quantità di **liquidi** (un esempio: patatine e *snack* quando si bevono abbondanti aperitivi).

Nel linguaggio della **Programmazione Neurolinguistica**, la definizione “*chunking down*” esprime la procedura di **specificazione nel dettaglio** degli elementi di un'**informazione generale**.

Faccio un esempio: quando qualcuno vi comunica di aver acquistato una nuova auto, il processo di *chunking down* è spontaneo; è facile che **sorgano spontaneamente domande** come: che tipo di auto? Di che marca? Quale modello? Con quali optional? Di che colore? e così via.

La stessa dinamica è applicabile in modo efficace anche nell'ambito professionale: più le questioni sono **complesse**, più l'esercizio di entrare nei **particolari** aiuta la comprensione e la fattibilità del progetto.

Molto spesso le persone, soprattutto quelle ad un livello gerarchico alto nelle aziende, si esprimono a grandi linee: comunicano una visione globale e sporadicamente entrano nello specifico. Questo tipo di comportamento a volte può causare dubbi e incomprensioni da parte di chi ascolta, oppure genera un senso di **inadeguatezza** rispetto ad una richiesta apparentemente sovradimensionata alla proprie competenze.

I **grandi obiettivi** – sia professionali che personali – sembrano irraggiungibili quando sono definiti a grandi linee e con scarsi appigli e punti di contatto con la propria realtà del momento.

Non è facile visualizzare un grande traguardo come una serie di piccole, fattibili iniziative; nella realtà, **l'esercizio di approfondire i dettagli operativi specifici**, con l'intento di compierli uno alla volta, è la **strategia vincente per ottenere i risultati più ambiti**.

Il *chunking down* è una pratica costantemente utilizzata dai *coach* (in qualsiasi campo di applicazione: sport, *business*, *life*) nell'accompagnare il cliente a fare chiarezza sulla **meta** che si vuole conquistare; attraverso questa tecnica, il *coach* pone delle domande di specificazione per dirigere l'attenzione sui **passi** che potrebbero essere **necessari** per raggiungere quel risultato.

Dal punto di vista pratico, il *chunking down* può aiutare a **comprendere meglio il proprio**

interlocutore: se qualcuno vi dice: “*La sua interpretazione di questa legge è originale!*” prima di risentirvi oppure, a seconda della personale interpretazione, di sentirvi lusingati, sarebbe opportuno chiedere: “*Cosa intende per originale?*”

Per approfondire gli aspetti della comunicazione vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

